

	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO	
	CONTRATTO D'APPALTO	
	Progettazione definitiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,	
	progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase	
	di esecuzione delle opere finalizzate all'Adeguamento impiantistico e	
	riqualificazione energetica dell'intero complesso edilizio della Sede storica	
	dell'Ateneo, sita in Via Festa del Perdono 3-7.	
	CIG 9637714D2E	
	CUI S80012650158202000016	
	CUP G49E13000340005	
	APPALTATORE: ....., iscritta al n-rea ..... del Registro delle Imprese di	
	....., codice fiscale e partita IVA n. ...., con sede legale in .....	
	IMPORTO NETTO PRESUNTO E NON GARANTITO: euro ..... esclusi	
	I.V.A. ed oneri di legge, suddiviso come di seguito indicato:	
	- euro ..... esclusi I.V.A. ed oneri di legge per la Progettazione Definitiva,	
	Progettazione Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione	
	(prestazioni <b>garantite</b> );	
	- euro ..... esclusi I.V.A. ed oneri di legge per le attività di Direzione dei Lavori	
	(Direzione Operativa e Ispettori di cantiere) e Coordinamento della Sicurezza in fase	
	di Esecuzione ( <b>prestazioni successive ed opzionali</b> ).	
	* * * * *	
	DA UNA PARTE	
	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, codice fiscale 80012650158, con	
	sede legale in Milano (MI), via Festa del Perdono 7, nella persona del Dott. Roberto	
	Conte, nato a Brindisi il 06/10/1966, autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi	

	dell'art. 58 dello Statuto di questa Amministrazione, qui di seguito denominato	
	<i>Appaltante</i>	
	<b>DALL'ALTRA</b>	
	_____, Codice Fiscale e Partita IVA _____, con sede legale in	
	_____, nella persona del Rappresentante Legale della società capogruppo	
	mandataria del RTI a cui è conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza	
	come risulta dall'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese	
	sottoscritto in data _____, di fronte al notaio _____, del Collegio Notarile di	
	_____, con repertorio n. _____, registrato a _____ in data _____ al n. _____,	
	serie _____ e depositato agli atti di questa Amministrazione, _____ nato a	
	_____ in data _____, come risulta dalla visura n. _____, estratta dal	
	Registro Imprese Camera di Commercio/Sistema FVOE di _____ in data	
	_____ – e depositata agli atti di questa Amministrazione, di seguito denominato	
	<i>Appaltatore;</i>	
	<b>PREMESSO</b>	
	CHE Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2022 è stata	
	approvata la gara d'appalto a procedura aperta per l'affidamento della progettazione	
	definitiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, progettazione	
	esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle	
	opere finalizzate all'Adeguamento impiantistico e riqualificazione energetica	
	dell'intero complesso edilizio della Sede storica dell'Ateneo, sita in Via Festa del	
	Perdono 3-7;	
	CHE le opere suddette saranno soggette al cofinanziamento da parte del Ministero	
	dell'Università e della Ricerca di cui al D.M. 10 dicembre 2021, n. 1274 - linea di	
	finanziamento e), il quale non è stato ancora conseguito dall'Amministrazione e al	

	fine del cui ottenimento l'Ente erogatore ha previsto che la procedura di affidamento	
	dei lavori sia avviata entro il 31 dicembre 2024;	
	CHE le attività Direzione Lavori e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	
	sono per tale motivo inquadrate quali <u>prestazioni opzionali</u> , in quanto subordinate	
	all'ottenimento dei finanziamenti da parte del MUR o, in ogni caso, alla necessaria	
	copertura finanziaria e che pertanto si procederà ad affidamento delle stesse solo in	
	presenza delle predette condizioni;	
	CHE con delibera del Consiglio di Amministrazione del _____ la suddetta	
	procedura è stata aggiudicata alla società/RTI _____, con sede legale in	
	_____ che ha offerto un ribasso percentuale unico e fisso pari al ____%	
	sull'importo ribassabile posto a base di gara;	
	CHE la spesa complessiva presunta e non garantita derivante dal presente contratto,	
	graverà sui fondi indicati nella Delibera di indizione del 29 novembre 2022;	
	CHE dal Documento di Regolarità Contributiva INPS/INAIL/INARCASSA si evince	
	che l'Appaltatore risulta in regola con il versamento dei contributi e dei premi	
	accessori;	
	CHE, come da informazione del ..... rilasciata dalla 'Banca Dati	
	Nazionale Unica della documentazione antimafia' a carico della suindicata	
	..... e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del d.lgs. 159/2011, non	
	sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del	
	d.lgs. 159/2011,	
	<i>oppure</i>	
	CHE nelle more dell'acquisizione della informazione antimafia richiesta	
	dall'Appaltante (Prot. n. ...._Ingresso_....._.....) nei confronti di	
	....., ai sensi dell'art. 91 del d.lgs. 159/2011, si procede alla stipula del	

	presente contratto sottoposto alle condizioni di cui all'art. 92 del D.Lgs. 159/2011;	
	CHE dal certificato di ottemperanza alle norme che disciplinano il diritto al lavoro	
	dei disabili/altre categorie protette ai sensi della Legge n. 68/1999 (prot. n. _____ del	
	_____), si evince che l'Appaltatore risulta in regola con la summenzionata	
	normativa;	
	CHE con Decreto Rettorale del 9 marzo 2020, in ragione delle particolari circostanze	
	nello stesso specificate, in deroga all'art. 5 del Regolamento sull'attività negoziale si	
	procederà alla stipulazione del presente contratto in forma di scrittura privata;	
	<b>TUTTO CIO' PREMESSO</b>	
	tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:	
	<b><u>ART.1 – Premesse e norme regolatrici</u></b>	
	Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non	
	materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente	
	contratto così come l'offerta tecnica, l'offerta economica, il Disciplinare	
	Prestazionale (All. 1) e le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di	
	gara.	
	L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel	
	medesimo e nei suoi allegati:	
	a) dalle disposizioni del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dalle norme del Regolamento di	
	Amministrazione, Finanza e Contabilità di Ateneo e, in generale, dalle norme	
	applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;	
	b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di	
	diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;	
	c) dalla documentazione di gara.	
	Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per	

	effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che	
	entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove	
	intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Appaltante,	
	l'Appaltatore rinuncia a promuovere azione o a opporre eccezioni rivolte a	
	sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.	
	In caso di discordanza o contrasto, gli atti e i documenti tutti della gara prodotti	
	dall'Appaltante prevarranno sugli atti e i documenti della gara prodotti	
	dall'Appaltatore, a eccezione di eventuali proposte migliorative formulate	
	dall'Appaltatore e accettate dall'Appaltante.	
	<b><u>ART. 2 – Oggetto del contratto</u></b>	
	Il presente appalto ha per oggetto le attività di progettazione definitiva,	
	coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, progettazione esecutiva,	
	direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere	
	finalizzate all'Adeguamento impiantistico e riqualificazione energetica dell'intero	
	complesso edilizio della Sede storica dell'Ateneo, sita in Via Festa del Perdono 3-7, il	
	tutto come meglio precisato agli artt. 1.1 e 1.1.bis del Disciplinare Prestazionale (All.	
	1).	
	<b><u>ART. 3 – Importo del contratto</u></b>	
	L'importo complessivo presunto e non garantito del servizio ammonta a euro .....	
	esclusa I.V.A ed oneri di legge, suddiviso come di seguito indicato:	
	- euro ..... esclusi I.V.A. ed oneri di legge per la Progettazione Definitiva,	
	Progettazione Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione	
	(prestazioni garantite);	
	- euro ..... esclusi I.V.A. ed oneri di legge per le attività di Direzione dei Lavori	
	(Direzione Operativa e Ispettori di cantiere) e Coordinamento della Sicurezza in fase	

	di Esecuzione ( <u>prestazioni successive ed opzionali</u> ).	
	Si richiamano l'art. 1.2 e il Capitolo 5 del Disciplinare Prestazionale (All. 1).	
	<b><u>ART. 3 bis – Revisione prezzi</u></b>	
	In conformità al parere n. 1371 del 21/06/2022 del Ministero delle infrastrutture e	
	della mobilità sostenibili, l'eventuale incremento ex lege degli importi delle	
	lavorazioni, dovuto ad adeguamento dei relativi prezzi, non comporterà l'automatico	
	riconoscimento di corrispondente adeguamento dei corrispettivi dei servizi oggetto	
	del presente appalto <u>legati all'esecuzione dei lavori</u> .	
	Ciò premesso, per le ipotesi residuali ed entro i limiti sopra definiti, la Stazione	
	Appaltante darà applicazione all'art. 29 del D.L. n. 4/2022, convertito con	
	modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25, e l'art. 106, comma 1, lett. a) del	
	Codice.	
	Pertanto, partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi potranno essere	
	aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base degli elenchi dei prezzi rilevati	
	dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non	
	superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di	
	operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del	
	pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione	
	del contratto.	
	La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al	
	10 per cento rispetto al prezzo originario.	
	La comprova del suddetto aumento dell'importo delle prestazioni è onere	
	dell'Affidatario e sarà soggetto a verifica e accettazione da parte dell'Appaltante.	
	La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.	
	Si ricorda che ogni variazione potrà aversi solo a partire dalla seconda annualità	

		contrattuale.	
	<b><u>ART. 4 – Tempi previsti per l’espletamento delle prestazioni</u></b>		
	I tempi previsti per l’espletamento dell’incarico sono i seguenti:		
	-	<b>Progettazione Definitiva:</b> 240 (duecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione di apposito verbale di inizio delle attività;	
	-	<b>Progettazione Esecutiva:</b> 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione di apposito verbale di inizio delle attività;	
	-	<b>Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione:</b> in parallelo con le singole fasi della progettazione;	
	-	<b>Direzione Lavori ed Ufficio di direzione lavori, Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione (<u>prestazioni successive ed opzionali</u>):</b> la prestazione decorre dalla data di inizio lavori, avrà durata pari a quella dell’esecuzione dei lavori (stimata in 3 anni) e verrà svolta fino al relativo Certificato di Collaudo.	
	<b><u>ART. 5 – Domicilio</u></b>		
	Per gli adempimenti relativi al presente contratto l’Appaltatore elegge il proprio domicilio legale in .....		
	<b><u>ART. 6 – Documenti che fanno parte del contratto</u></b>		
	Fanno parte integrante del contratto a tutti gli effetti i seguenti documenti e i relativi allegati, anche se non materialmente acclusi, che restano depositati agli atti dell’Appaltante: il Disciplinare di gara, il Disciplinare Prestazionale (All. 1) con la relativa documentazione tecnico economica di gara, l’offerta presentata dall’Appaltatore corredata da tutti i documenti richiesti e specificati negli atti di gara.		
	In particolare, si richiama tutta la documentazione indicata nel Disciplinare Prestazionale (All. 1).		

	Per tutti gli aspetti non espressamente regolati e disciplinati dal presente contratto,	
	dovrà farsi riferimento a quanto previsto in tali documenti.	
	<b><u>ART. 7 Prestazioni richieste e modalità di esecuzione</u></b>	
	Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo	
	contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti	
	all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo	
	esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di	
	viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione,	
	nonché i connessi oneri assicurativi, come precisato all'art. 5.2 del Disciplinare	
	Prestazionale (All. 1).	
	L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto nel	
	rispetto di tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle	
	che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché	
	secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente	
	contratto, nel Disciplinare Prestazionale (All.1) e negli ulteriori allegati. Resta	
	espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza	
	delle predette norme e prescrizioni, anche successivamente introdotte, resteranno a	
	esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il	
	corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di	
	compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Appaltante.	
	L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti - ove	
	presenti - derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di	
	lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina	
	infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.	
	L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti –	



	ove presenti - occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive	
	non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di	
	stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività,	
	nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.	
	L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Appaltante	
	da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e	
	prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.	
	L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione	
	contrattuale che dovessero essere impartite dall'Appaltante, nonché a dare immediata	
	comunicazione all'Appaltante di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione	
	del contratto.	
	L'Appaltante si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza	
	preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto. L'Appaltatore	
	si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento	
	di tali verifiche.	
	L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Appaltante ogni modificazione negli assetti	
	propriari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale	
	comunicazione dovrà pervenire all'Appaltante entro dieci giorni dall'intervenuta	
	modifica.	
	Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del	
	presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi senza	
	la preventiva approvazione espressa da parte dell'Appaltante.	
	In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti	
	commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Appaltante avrà la	
	facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 13 del presente	

	Contratto, ovvero dell’art. 6.5 del Disciplinare Prestazionale.	
	<b><u>ART. 8 – Responsabilità dell’Appaltatore</u></b>	
	L'Appaltatore è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza,	
	imperizia, inosservanza di leggi e di prescrizioni impartite dall’Appaltante.	
	In caso di inosservanza anche parziale da parte dell’Appaltatore delle leggi e	
	disposizioni in materia di appalti o delle prescrizioni dettate dal Disciplinare	
	Prestazionale o da altri documenti contrattuali, l’Appaltante provvederà a contestare	
	la mancata esecuzione per iscritto, assegnando all’Appaltatore un termine perentorio,	
	comunque non inferiore a 15 giorni, entro il quale l’inadempimento dovrà essere	
	sanato.	
	Tutte le spese derivanti all’Appaltante dai suddetti inadempimenti, compresi gli	
	eventuali maggiori costi, saranno addebitate all’Appaltatore.	
	L'Appaltatore sarà l'unico responsabile per tutte le incombenze del contratto con	
	assoluto sollievo dell’Appaltante da qualsiasi responsabilità a riguardo, obbligandosi	
	a manlevare e mantenere indenne l’Appaltante da qualsiasi azione di responsabilità	
	eventualmente promossa nei confronti di quest’ultimo in ragione dei suddetti	
	inadempimenti e violazioni normative direttamente o indirettamente connessi	
	all’esecuzione del presente contratto.	
	Si richiamano in ogni caso gli artt. 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 del Disciplinare Prestazionale	
	(All. 1).	
	<b><u>ART. 9 - Rilievi e Contestazioni tecniche</u></b>	
	L’Appaltatore comunica al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che	
	possono influire sull’esecuzione; il RUP convoca l’Appaltatore entro 15 giorni dalla	
	comunicazione e promuove, in contraddittorio, l’esame della questione al fine di	
	risolvere la controversia. La decisione del RUP è comunicata all’Appaltatore, il quale	

	ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nei documenti idonei	
	(es. verbali, ordini di servizio, ecc.).	
	Se le contestazioni riguardano fatti, il RUP redige in contraddittorio con	
	l'Appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in	
	presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata	
	all'Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al RUP nel termine di 8 giorni	
	dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del	
	verbale si intendono definitivamente accettate.	
	L'Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale,	
	che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni.	
	Gli Ordini di servizio, in ottemperanza al contratto di appalto, sono firmati	
	dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli vengono presentati.	
	Nel caso in cui l'Appaltatore non firmi gli Ordini di servizio per accettazione, è	
	invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 giorni e, qualora persista	
	nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione in un apposito processo	
	verbale predisposto dal RUP.	
	Se l'Appaltatore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione	
	non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di	
	decadenza, nel termine di 15 giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nell'Ordine	
	di Servizio le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre	
	di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.	
	Il RUP, nei successivi 15 giorni, espone le proprie motivate deduzioni.	
	Nel caso in cui l'Appaltatore non abbia firmato l'Ordine di servizio nel termine di	
	sopra precisato, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve	
	nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente	

	accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le	
	riserve o le domande che ad essi si riferiscono.	
	<b><u>ART. 10 – Danni ed esecuzione in danno</u></b>	
	L'Appaltante declina ogni responsabilità per sottrazioni e danni apportati ai beni	
	utilizzati nello svolgimento dei servizi.	
	L'Appaltatore è responsabile per ogni danno che possa essere stato arrecato	
	all'Appaltante o a terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltante stesso, dal proprio	
	personale.	
	Per i danni arrecati dall'Appaltatore, l'Appaltante avrà diritto di trattenere quanto	
	dovuto a titolo risarcitorio sul residuo dell'avere da parte dell'Appaltatore e sul	
	deposito cauzionale definitivo fatta salva ogni ulteriore azione per il completo	
	risarcimento laddove le suddette trattenute non risultassero sufficienti.	
	Qualora l'Appaltatore non dia corso all'esecuzione delle prestazioni ordinate	
	dall'Appaltante, anche dopo l'assegnazione di un termine perentorio commisurato	
	all'urgenza, l'Appaltante ha il diritto, ove non risolva il contratto, di procedere	
	direttamente all'esecuzione utilizzando, a tal fine, la propria organizzazione o quella	
	di terzi.	
	I maggiori oneri che l'Appaltante dovesse eventualmente sopportare rispetto a quelli	
	derivanti dall'applicazione del contratto, saranno a totale carico dell'Appaltatore.	
	<b><u>ART. 11 – Riserve</u></b>	
	Si richiama l'art. 6.4 del Disciplinare Prestazionale (All. 1).	
	<b><u>Art. 12 – RUP e Direttore dell'esecuzione</u></b>	
	L'esecuzione è diretta dal RUP, il quale si avvale del Direttore dell'esecuzione,	
	individuato ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, per la verifica del regolare	
	andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore.	

	Il Direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo	
	tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto. Inoltre, ne assicura la regolare	
	esecuzione da parte dell'Appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni	
	contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.	
	A tale fine, il Direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività allo stesso	
	espressamente demandate dalla legge ed in particolare quelle indicate nel	
	Disciplinare Prestazionale (All. 1) a cui si fa espresso rinvio, nonché tutte le attività	
	che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo	
	assegnati.	
	<b><u>ART. 13 – Verbale di avvio dell'esecuzione e di avvenuta ultimazione delle</u></b>	
	<b><u>prestazioni del contratto</u></b>	
	Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà a redigere apposito verbale di	
	avvio dell'esecuzione sottoscritto dall'Appaltatore.	
	Al termine dell'esecuzione delle prestazioni il Direttore dell'esecuzione del contratto,	
	effettuata la verifica di conformità, redige il verbale di ultimazione delle prestazioni	
	sottoscritto anche dall'Appaltatore. Il Direttore dell'esecuzione del contratto rilascia	
	il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.	
	Il Direttore dell'esecuzione altresì, effettuata la verifica sulla regolarità	
	dell'esecuzione delle prestazioni concluse, redigerà il verbale di conformità e il	
	relativo certificato.	
	<b><u>ART. 14 – Cessione del contratto e cessione del credito – modificazioni di</u></b>	
	<b><u>impresa</u></b>	
	Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice degli Appalti è vietata la cessione del	
	contratto sotto qualsiasi forma di tutto o parte del contratto, fatti salvi i casi di	
	cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese ex art. 106	

		comma 1 lett. d) del Codice degli Appalti.	
		È ammessa la cessione del credito, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 106,	
		comma 13, del D. Lgs. 50/2016. La cessione può essere effettuata a banche o	
		intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui	
		oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa, deve	
		essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere	
		notificata all'Appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. È fatto	
		altresì divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.	
		L'Appaltatore, in caso di cessione di crediti, si impegna a comunicare il CIG della	
		presente procedura al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché	
		lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è	
		tenuto a utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti	
		dell'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati	
		dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.	
		In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente	
		articolo, fermo restando il diritto dell'Appaltante al risarcimento del danno, il	
		presente contratto si intende risolto di diritto.	
		L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente all'Appaltante ogni	
		modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli	
		organismi tecnici e amministrativi.	
		L'Appaltatore si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti	
		ai sensi dell'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016.	
		<b><u>ART. 15 – Fallimento dell'Appaltatore</u></b>	
		Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento <i>ope legis</i> del contratto, fatta	
		salva la speciale disciplina prevista dall'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.	

#### **ART. 16 – Penali**

Le penali sono stabilite in conformità a quanto prescritto all'art. 3.5 del Disciplinare Prestazionale (All. 1).

#### **ART. 17 – Risoluzione, clausola risolutiva espressa**

L'Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto e al recesso nelle ipotesi e con le modalità espressamente previste dall'art. 6.5 del Disciplinare Prestazionale.

La risoluzione del contratto, in ogni caso, produrrà i propri effetti dalla ricezione, da parte dell'Appaltatore, della comunicazione di risoluzione, inviata tramite PEC dall'indirizzo pec [unimi@postecert.it](mailto:unimi@postecert.it).

In caso di risoluzione l'Appaltante provvederà senza bisogno di messa in mora e con provvedimento amministrativo all'incameramento del deposito cauzionale, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che l'Appaltante ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Saranno inoltre a carico dell'inadempiente tutte le spese che l'Appaltante dovesse eventualmente sostenere per esperire una nuova gara d'appalto.

L'Appaltante si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto in tutte le ipotesi previste dalla normativa vigente sulla base di quanto stabilito all'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016.

#### **ART. 18 – Fatturazione e pagamenti**

Il pagamento del corrispettivo per ogni singola prestazione oggetto del presente contratto sarà effettuato secondo le modalità, alle condizioni e nei termini previsti dagli artt. 5.1 e 5.3 del Disciplinare Prestazionale (All. 1).

Si richiama, per quanto riguarda le inclusioni ed esclusioni dal contratto, l'art. 5.2 del Disciplinare Prestazionale (All.1).

L'Appaltante, accertata la regolarità del servizio provvederà al pagamento

	dell'importo dovuto a titolo di corrispettivo entro 30 giorni dal ricevimento della	
	relativa fattura, previa verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni e	
	previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte	
	dell'Università del DURC (Documento di regolarità contributiva) in corso di validità,	
	ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24/10/2007.	
	Il soggetto mandatario del Raggruppamento _____ dovrà provvedere ad emettere	
	fattura unitaria delle prestazioni svolte, assumendo l'onere di garantire il rispetto	
	delle percentuali di ripartizione dichiarate nell'atto di costituzione del	
	Raggruppamento, secondo le rispettive quote di partecipazione:	
	- _____	
	- _____	
	Ai sensi del D.M. n.55/2013 e della L. n.89/2014, a decorrere dal 31/03/2015 è in	
	vigore l'obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la	
	Pubblica Amministrazione, pertanto, l'Appaltante non potrà accettare né procedere al	
	pagamento di fatture che non siano trasmesse in forma elettronica.	
	Tali fatture dovranno essere inviate a: Università degli Studi di Milano, via Festa del	
	Perdono, 7 – 20122 Milano e dovrà riportare il seguente Codice Univoco d'Ufficio,	
	necessario a fronte degli obblighi legati alla fatturazione elettronica: <b>AGN41C</b> .	
	A norma dell'art. 30, comma 5-bis del d.lgs. 50/2016 sull'importo netto progressivo	
	delle prestazioni verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono	
	essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte	
	dell'Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del DURC.	
	Dagli importi comunque dovuti verranno detratte tutte le somme dovute	
	all'Appaltatore per penali, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente	
	notificati.	



	Resta infine inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nel pagamento del	
	corrispettivo dovuto, l'Appaltatore potrà sospendere l'erogazione della prestazione.	
	Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà	
	risolvere di diritto mediante semplice e unilaterale dichiarazione dell'Appaltante da	
	comunicarsi con PEC.	
	<b><u>ART. 19 – Diritto di recesso</u></b>	
	L'Amministrazione può recedere dal Contratto in tutte le ipotesi previste dalla	
	normativa vigente sulla base di quanto stabilito all'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016.	
	L'Amministrazione ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal Contratto, ai sensi	
	del richiamato articolo di legge.	
	Si richiama l'art. 6.5 del Disciplinare Prestazionale (All. 1).	
	<b><u>ART. 20 – Deposito cauzionale</u></b>	
	Si dà atto che l'Appaltatore ha prodotto la cauzione definitiva n. ____ rilasciata in	
	data ____ da ____, di importo pari a euro ____ ai sensi dell'art. 103 del Codice degli	
	Appalti.	
	La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e cessa di avere effetto	
	alla data di emissione del certificato di verifica della conformità o del certificato di	
	regolare esecuzione o, comunque, fino ad apposita comunicazione liberatoria	
	(costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte	
	dell'Appaltante, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni	
	eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.	
	In ogni caso la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura	
	dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'80 per cento dell'importo	
	garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza	
	necessità di benestare dell'Appaltante, con la sola condizione della preventiva	

	consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, dei S.A.L. o di analogo	
	documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette	
	percentuali di prestazione eseguita. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento	
	dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.	
	L'Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per le cause esplicitate all'art. 103	
	del D.Lgs. n. 50/2016, per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del	
	contratto nonché in tutte le altre ipotesi previste dal presente contratto e dal	
	Disciplinare prestazionale (All. 1).	
	L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui l'Appaltante abbia dovuto	
	valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto entro quindici giorni dal	
	ricevimento della richiesta da parte dell'Appaltante e, in caso di inottemperanza, la	
	reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.	
	Nella ipotesi in cui l'Appaltante intenda valersi della facoltà di richiedere	
	all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione definitiva, ove questa sia venuta	
	meno in tutto o in parte, l'Appaltatore è tenuto a trasmettere lo schema di polizza-tipo	
	approvato con DM 193 del 16 settembre 2022 (GU n. 291 del 14 dicembre 2022), il	
	cui contenuto è da intendersi qui integralmente trascritto, secondo le modalità già	
	sopra descritte. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Appaltante ha facoltà di	
	dichiarare risolto di diritto il contratto.	
	Si richiama l'art. 4.6 del Disciplinare Prestazionale (sub All. 1).	
	<b><u>ART. 21 - Coperture assicurative</u></b>	
	Si dà atto che l'Appaltatore ha consegnato, ai sensi dell'art. 4.5 del Disciplinare	
	Prestazionale, copia del certificato di assicurazione relativo alla polizza n. ....,	
	emessa da ..... in data ....., con scadenza il ....., per un massimale pari a	
	euro .....;	

	L'Appaltatore si obbliga a produrre, alla scadenza, copia dell'avvenuto pagamento	
	del premio relativo al rinnovo delle predette polizze.	
	<b><u>ART. 22 – Subappalto</u></b>	
	L'Appaltatore ha dichiarato di non volersi avvalere dell'istituto del subappalto	
	<i>oppure</i>	
	L'Appaltatore ha dichiarato che intende avvalersi dell'istituto del subappalto, nei	
	limiti di legge, indicando le seguenti attività:	
	- .....	
	- .....	
	- .....	
	<b><u>ART. 23 – Acquisizione e disponibilità della documentazione prodotta</u></b>	
	Tutta la documentazione prodotta nel corso dello svolgimento delle attività (a titolo	
	esemplificativo: rapporti, relazioni, rendiconti, certificati etc...) resterà di proprietà	
	piena ed assoluta dell'Appaltante, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o	
	meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più	
	opportuni, tutte quelle modificazioni e aggiunte che, a suo giudizio, saranno	
	riconosciute necessarie, senza che dall'Appaltatore possa sollevare eccezioni di sorta.	
	Si richiama l'art. 7.1. del Disciplinare Prestazionale (All.1), con riferimento	
	all'acquisizione della documentazione.	
	<b><u>ART. 24 - Obblighi dell'Appaltatore circa la tracciabilità dei flussi finanziari</u></b>	
	L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge	
	n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al	
	contratto.	
	Si richiama l'art. 7.4 del Disciplinare Prestazionale (All. 1).	
	<b><u>Art. 25 - Accordo Bonario</u></b>	

	Qualora in seguito all’iscrizione di riserve, l’importo economico del contratto possa	
	variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo degli stessi, al fine del raggiungimento	
	di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui seguito precisate.	
	Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento	
	dell’avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte,	
	ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l’importo	
	di cui al comma 1, nell’ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15	
	per cento dell’importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto	
	di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli	
	quantificati nelle riserve stesse.	
	Il RUP valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini	
	dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al primo periodo.	
	Il RUP, entro 15 giorni dalla comunicazione, può richiedere alla Camera arbitrale	
	l’indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione	
	all’oggetto del contratto. Il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono	
	d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta	
	motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il RUP e il soggetto che ha	
	formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è	
	nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come	
	riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all’articolo 209, comma 16 del	
	Codice.	
	La proposta è formulata dall’esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il	
	RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta è formulata dal RUP entro	
	novanta giorni dalla comunicazione suddetta.	

	L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio	
	con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni,	
	istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con	
	l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la	
	disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che	
	viene trasmessa alla Direzione competente dell'Appaltante e al soggetto che ha	
	formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni	
	dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto	
	dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di	
	accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo	
	giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte dell'Università.	
	Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque	
	rallentare o sospendere le prestazioni, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal	
	Responsabile del Procedimento.	
	Trova piena applicazione la disciplina di cui agli artt. 205 e 206 del D.Lgs. n.	
	50/2016, che qui si richiamano.	
	<b><u>Art. 26 - Transazione</u></b>	
	Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dell'Appalto,	
	possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed	
	esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.	
	Ove il valore dell'importo oggetto di concessione o rinuncia sia superiore a 100.000	
	euro, è acquisito il parere in via legale, interessando la Direzione Legale e procedure	
	Concorsuali Personale Dipendente dell'Università.	
	La proposta di transazione può essere formulata sia dal Professionista che dal	
	dirigente competente, sentito il RUP.	

	La transazione ha forma scritta a pena di nullità.	
	<b><u>ART. 27 - Spese derivanti dal contratto</u></b>	
	Sono a totale carico dell’Appaltatore le spese di bollo, i diritti e le spese	
	dell’eventuale registrazione del contratto, nonché ogni altro onere fiscale presente e	
	futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico dell’Appaltante.	
	<b><u>ART. 28 – Controversie e decadenze</u></b>	
	Tutte le controversie tra l’Appaltante e l’Appaltatore, così durante l’esecuzione come	
	al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o	
	giuridica, che non si sono potute definire in via amministrativa sono deferite in via	
	esclusiva al Foro competente di Milano.	
	È in ogni caso escluso il ricorso alla competenza arbitrale.	
	<b><u>ART. 29 – Patto d’integrità</u></b>	
	Si dà atto che l’Appaltatore ha preso atto della disciplina contenuta all’interno del	
	Patto d’integrità che è parte integrante del presente contratto, anche se non	
	materialmente allegato, accentrandolo in ogni sua parte.	
	<b><u>ART. 30 – Clausola di c.d. “Pantouflage”</u></b>	
	L’Appaltatore dà atto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o	
	autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’Appaltante che	
	hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto dello stesso (dirigenti,	
	funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabili di procedimento ex art. 31 del	
	D.Lgs. n. 50/2016). L’Appaltatore dichiara di essere consapevole delle conseguenze	
	derivanti dalla violazione dell’art. 53, comma 16-ter, d. lgs. 165/2001 e ss.mm.ii..	
	<b><u>ART. 31 – Prescrizioni in materia di contrasto e di contenimento della diffusione</u></b>	
	<b><u>dell’epidemia da SARS-CoV-2/COVID-19</u></b>	
	L’Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni di cui al presente affidamento nel rispetto	

[illegible]